

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 3 APRILE 2013
RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ART.
7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE
2007, N. 231**

Sulla Gazzetta Ufficiale 105 del 7 maggio 2013 è stato pubblicato il **provvedimento 3 aprile 2013** di Banca d'Italia (d'intesa con Consob e Ivass), **recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.**

Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014 ai rapporti continuativi e alle operazioni poste in essere a partire da tale data. Per quanto concerne i rapporti continuativi, esse si applicano a tutti quelli in essere a tale data, anche se costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

Il combinato disposto di tale provvedimento, unitamente alla circolare MEF del 30 luglio 2013, rende la materia, semmai ce ne fosse stato bisogno, di estrema attualità, con esigenze d'informazione e di tutela dei colleghi, vista la mole di adempimenti che le aziende, folgorate sulla via di Damasco (ricordiamo che le norme sull'adeguata verifica della clientela decreto 231/2007 sarebbero in vigore dal 29 dicembre 2007), chiedono loro di effettuare in tempi strettissimi, considerato il carattere di urgenza legato alla scadenza del 1 gennaio 2014. Al riguardo si invitano i colleghi a provvedere alla sistemazione di tutti i rapporti continuativi che "precedentemente" non fossero stati già sottoposti ad adeguata verifica, ricordando però di farlo con la massima cura e nel rispetto delle normative in vigore.

Il procedimento di adeguata verifica si estrinseca nelle seguenti fasi: l'identificazione del cliente e di colui per conto del quale eventualmente opera; l'identificazione del titolare effettivo; la verifica delle identità di tali soggetti; l'acquisizione di informazioni su scopo e natura dei rapporti e delle operazioni; il monitoraggio costante del rapporto continuativo.

I Colleghi, come per il passato, non dovranno farsi carico di attività "investigative" ma sarà loro cura provvedere in modo accurato all'articolato processo di adeguata verifica, allo scopo di costruire il "profilo di rischio di esposizione al riciclaggio" del cliente. È bene ricordare, anche al pubblico, che non si tratta di una "schedatura",

come testimonia il fatto che in calce a ogni scheda dovrà esserci l'informativa specifica sul trattamento di quei dati a soli fini antiriciclaggio. Al tempo stesso la compilazione e la sottoscrizione da parte della clientela sono obbligatorie. Per l'indicazione falsa o mendace da parte del cliente è prevista la sanzione penale.

Per tutto quanto precede la Fiba-Cisl, coerente con il suo impegno pluriennale di lettura dalla parte dei lavoratori della legge antiriciclaggio, vuole, con questa nota, fornire ai colleghi le indicazioni operative per la corretta esecuzione di un adempimento fondamentale per il contrasto del riciclaggio.

I fattori per la valutazione del rischio di riciclaggio

(Parte Prima)

L'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela vanno modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio (approccio basato sul rischio - art. 20 decreto 231/2007). Tale approccio non può comunque condurre a non adempiere gli obblighi che le norme di legge impongono.

I fattori per la valutazione del rischio di riciclaggio fanno riferimento:

- ❖ a) al cliente,
- ❖ b) al rapporto ed all'operazione.

Al riguardo la Banca d'Italia fornisce i seguenti criteri di valutazione da considerare per ciascuno dei fattori stessi:

a) Criteri di valutazione concernenti il cliente (*"il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari"*):

1) la natura giuridica e le caratteristiche del cliente. Assumono rilievo:

- la sussistenza di eventuali procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, procedimenti per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente (quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi del codice di procedura penale) o di precedenti segnalazioni inoltrate alla UIF; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d'affari).
- In caso di cliente-persona fisica, le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti (*"stati extracomunitari il cui regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente a quello previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio"*).
- Nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa

presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari.

- Sempre nel caso di cliente-non persona fisica assume rilievo la connessione del cliente-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo le connessioni commerciali, operative, finanziarie, partecipative; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del cliente-non persona fisica e di tali entità.
- Le situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali.
- Le informazioni circa le caratteristiche dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso.

2) Le attività svolte e gli interessi economici: rileva

- la riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio e che, per questo, impongono specifiche cautele (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, da un uso elevato di contante).
- L'operatività in settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili). **Nota bene:** gli esempi sono indicati espressamente dalla Banca d'Italia: ne deriva che va posta particolare attenzione ai rapporti, già in essere, o da aprire, di società operanti appunto nei settori degli appalti, della sanità e nei comparti dei rifiuti e delle energie rinnovabili.

3) Il comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo: rilevano

- i comportamenti di natura dissimulativa. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell'operazione).

4) L'area geografica d'interesse del cliente o della controparte: rilevano

- la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede/filiale del destinatario.
- La presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado d'infiltrazione della criminalità economica, i

fattori di debolezza socio-economica o istituzionale, i fenomeni di “economia sommersa” e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio.

- Particolare attenzione va posta quando l’area d’interesse è all’estero; in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente).

b) Criteri di valutazione concernenti i rapporti continuativi e le operazioni occasionali:

1) la tipologia del rapporto continuativo (*è un rapporto contrattuale di durata rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione; ai fini della qualificazione come rapporto continuativo, si richiama l’art. 3, commi 2 e 4, del Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico. Fermo restando l’obbligo di registrazione dell’operazione, non costituisce rapporto continuativo: - la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR); - l’investimento in strumenti finanziari derivati; - l’investimento in pronti contro termine; - la sottoscrizione di certificati di deposito, di buoni fruttiferi postali, di prestiti obbligazionari, di titoli del debito pubblico e di titoli analoghi; - l’emissione di carte di debito e di credito da parte di banche e Poste Italiane S.p.A. accessorie al conto corrente di cui il titolare della carta risulta intestatario o delegato; - l’accensione di rapporti strumentali all’esecuzione della prestazione dei servizi di investimento di cui all’art. 1 del TUF; - l’acquisto di crediti effettuato nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione da parte di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; - il deposito di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2370 del codice civile, per consentire la partecipazione alle assemblee sociali; - i pagamenti effettuati presso società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; - il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento. Si può non procedere all’apertura di un nuovo rapporto continuativo nei casi di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi mutui, finanziamenti in valuta ovvero leasing finanziario, qualora effettuati a valere su un conto corrente preesistente presso lo stesso soggetto erogante ed avente come intestatario il soggetto finanziato.) o dell’operazione (“la trasmissione/movimentazione di mezzi di pagamento, indipendentemente dalla riconducibilità o meno a un rapporto continuativo in essere”): rileva*

- la maggiore o minore possibilità di utilizzare il rapporto o l’operazione per fini illeciti (es. operazioni per cassa; bonifici, specie se da o verso Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti).
- Su altro piano, la tipologia dei rapporti e delle operazioni richieste costituisce un elemento da considerare per definire l’attività e gli interessi economici del cliente.

2) Le modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto continuativo o dell’operazione: in via esemplificativa, rilevano

- le modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto che non richiedono la presenza fisica del cliente o non consentono la sua identificazione diretta da

parte del destinatario. Particolare attenzione va rivolta nei confronti di rapporti instaurati e gestiti esclusivamente mediante l'interposizione di collaboratori esterni.

- L'operatività realizzata in contanti e/o con risorse provenienti da o destinate verso l'estero – specie se la movimentazione avviene con modalità o mezzi di pagamento inusuali – o caratterizzata da un'ingiustificata complessità.

Nota bene: tale punto, come il precedente, è di estrema rilevanza e si richiama l'attenzione dei colleghi su come devono entrare in vigile attenzione ogni volta che si trovino davanti alle fattispecie citate dalla Banca d'Italia.

3) L'ammontare: richiedono attenta valutazione

- i rapporti connessi all'offerta di servizi di private banking per la gestione personalizzata di un ingente patrimonio del cliente,
- nonché, più in generale, le operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente. **Nota bene:** i colleghi non devono abbassare la guardia, sottovalutando le valutazioni da effettuare ai fini della legge antiriciclaggio, di fronte a investimenti, più o meno cospicui, in prodotti finanziari, a causa delle esigenze di budget derivanti dalle fin troppo aggressive politiche commerciali cui sono sottoposti.
- Le operazioni che possano essere ricondotte a un'ipotesi di frazionamento volto a eludere gli obblighi antiriciclaggio.

4) La frequenza delle operazioni e la durata del rapporto continuativo:

- frequenza e durata vanno valutate in relazione ai bisogni economico-finanziari del cliente e alla luce dello scopo e della natura del rapporto.

5) La ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente:

- la valutazione va effettuata con riferimento al complessivo profilo economico del cliente, elaborato sulla base di tutte le informazioni disponibili (rilevano, ad esempio, il fabbisogno di servizi finanziari e la capacità reddituale e patrimoniale). Possono essere utili valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche dimensionali, di settore economico, di area geografica. **Nota bene:** Banca d'Italia si riferisce al fondamentale principio della congruità dell'operatività del cliente con la sua "identità economica", che sempre dobbiamo avere presente in ogni valutazione da fare in relazione all'esposizione al rischio riciclaggio da parte del cliente.

6) L'area geografica di destinazione dei fondi o degli strumenti finanziari oggetto del rapporto continuativo o dell'operazione: rileva

- la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede/filiale del destinatario.
- La presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado d'infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-

economica o istituzionale, i fenomeni di “economia sommersa” e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio.

- Particolare attenzione va posta quando l’area d’interesse è all’estero; in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente). **Nota bene:** il punto 6 è di estrema rilevanza e si richiama l’attenzione dei colleghi su come devono entrare in vigilante attenzione ogni, qualvolta il cliente provenga da territori geografici, nazionali o esteri, diversi da quelli di competenza dello sportello presso il quale intende operare.

7) l’effettuazione dell’operazione in contanti,

- quando non vi siano ragioni giustificative alla luce della natura e delle caratteristiche del cliente e anche in relazione all’utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro). **Nota bene:** si ribadisce con forza l’importanza del tema dell’utilizzo del contante (art. 49 decreto 231/2007) e si segnala la novità, che approfondiremo più avanti, delle nuove disposizioni sull’utilizzo di banconote di grosso taglio.

Gli obblighi di adeguata verifica

(Parte Seconda)

Le attività di adeguata verifica di cui alle lettere A), B), C), D), di seguito illustrate, vanno effettuate nei momenti e nei casi di seguito indicati (art. 15 decreto 231/2007):

1. quando si instaura un rapporto continuativo;
2. quando venga eseguita un’operazione occasionale (*“operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere”*) disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento (*“il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie”*) di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o con più operazioni frazionate (*“un’operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”*);
3. quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile: a tal fine, i colleghi dovranno avvalersi degli indicatori di anomalia di cui all’art. 41 del decreto antiriciclaggio, emanati con provvedimento della Banca d’Italia su proposta della UIF, e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF;

4. quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela (ad esempio, nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato; in caso di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario).

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

A) Identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore (Sezione III)

Qualora il cliente sia una persona fisica, l'identificazione avviene mediante acquisizione dei dati identificativi (*"il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale. Nel caso di soggetti esteri, rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall'Autorità italiana, ove rilasciato, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale"*) forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identità non scaduto tra quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio. Con le medesime modalità vanno altresì identificati i cointestatari e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore (per Banca d'Italia *"è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza, quali, ad esempio, i curatori fallimentari, sono considerati esecutori*), devono essere altresì acquisite le informazioni relative alla sussistenza del potere di rappresentanza. Nel caso di cointestatari, le identificazioni e le verifiche possono avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza.

Qualora il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica, esso opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo. Pertanto, in tali casi, l'identificazione va fatta nei confronti:

- del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore. Nel caso di organizzazioni non profit, andrà acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (ad es. senza tetto, disabili, vittime di catastrofi naturali e di guerre, ecc.).
- dell'esecutore: oltre all'acquisizione dei dati identificativi, andranno acquisite informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.

L'identificazione va effettuata in presenza del cliente o – quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica – dell'esecutore.

Nota bene: si raccomanda ai colleghi di seguire con scrupolo questa disposizione.

**B) Identificazione dell'eventuale titolare effettivo
(Sezione IV)**

Il titolare effettivo è *"la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le*

persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto" (Lettera u dell'articolo 1 decreto 231, modificato dal decreto 18 settembre 2009).

Occorre premettere che i colleghi hanno incontrato ed incontrano tuttora molti problemi (si pensi ad esempio come sia difficile individuare il titolare effettivo di una società cooperativa) circa l'identificazione del titolare effettivo. Questo per due motivi: da una parte la legge, a suo tempo, non prevede una casistica riferibile alle varie tipologie di clientela, mentre dall'altra si è assistito ad una mancata formazione da parte aziendale anche e soprattutto su tale specifico tema. Il provvedimento della Banca d'Italia in oggetto cerca di porre rimedio, almeno in parte, a tali criticità. Vediamo di seguito in che modo.

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente

- sulla base dei dati identificativi da questi forniti ai sensi dell'art. 21 del decreto 231/2007,
- ovvero in altro modo, ad esempio facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili.

Nel caso di rapporto continuativo, all'atto dell'identificazione, il collega dovrà chiedere al cliente diverso da persona fisica di fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo sub 2) (*"nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio"*).

Nel caso di operazione occasionale (*"quando venga eseguita un'operazione occasionale, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate"*), all'atto dell'identificazione, il collega dovrà chiedere al cliente di dichiarare se l'operazione occasionale è effettuata per conto di altro soggetto ed a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale titolare effettivo sub 1) (*"la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione"*) o del titolare effettivo sub 2).

Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i citati requisiti di importo, si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo sub 2) del rapporto stesso; ciò salva diversa indicazione del cliente medesimo.

A tale ultimo riguardo, alla costituzione del rapporto continuativo, si dovrà chiedere al cliente

- di indicare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le operazioni tra quelle che soddisfano i citati requisiti d'importo che siano effettuate per conto di terzi (oppure di soggetti diversi dal cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, dal titolare effettivo sub 2) del rapporto stesso)

- di fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione. Nel quadro del controllo costante, i destinatari valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati.

Nota bene: nel caso in cui vi siano molteplici titolari effettivi; gli adempimenti vanno espletati per ciascuno di essi.

C) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente

(Sezione V)

La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo sub 1) avviene mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico. Ai fini della verifica dei dati del cliente e dell'esecutore persone fisiche, i colleghi devono effettuare il riscontro su un documento d'identità originale non scaduto (*sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. 28.12.2000 n.445: sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato*) e ne acquisiscono copia, in formato cartaceo o elettronico.

Quando le persone di cui verificare i dati siano più di una – nel caso di cointestatari, di più esecutori – le verifiche dei dati possono avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza.

I colleghi dovranno adottare misure ragionevolmente appropriate per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo sub 2), alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell'operazione. A tal fine, va effettuato il riscontro con le informazioni desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita - in via autonoma o dal cliente o per il suo tramite – e conservata copia in formato cartaceo o elettronico.

Quando sussiste un basso rischio di riciclaggio, la verifica relativa al titolare effettivo sub 2) può essere effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità.

In tutti i casi sopra indicati il collega valuterà, in base all'approccio basato sul rischio, se effettuare ulteriori riscontri, ricorrendo a soggetti che forniscono informazioni economico – commerciali ovvero a più fonti affidabili e indipendenti. Tra queste rientrano:

- a) i documenti d'identità non scaduti tra quelli di cui sopra, diversi da quello utilizzato per la verifica di cui sopra;
- b) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi

dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale;

c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

d) gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

e) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

Nota bene: si dovranno adottare tutte le misure di diligenza professionale per verificare l'autenticità dei documenti originali utilizzati.

Se i documenti originali sono in lingua straniera, si dovrà accertare il reale contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario).

Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento d'identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i soggetti non comunitari, si verificheranno i dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana (per gli apolidi e per i titolari dello status di "rifugiato" o dello status di "protezione sussidiaria", che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio ad hoc predisposti secondo le leggi in vigore).

La verifica dei dati sul titolare effettivo può avvenire successivamente all'instaurazione del rapporto purché siano assunte adeguate misure per impedire che vengano effettuate operazioni nelle more della verifica;

La verifica dei dati sul cliente, sull'esecutore e sul titolare effettivo può avvenire dopo l'instaurazione del rapporto, allorché

- ciò sia necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari (ad esempio in caso di negoziazioni su strumenti finanziari, quando la rapida esecuzione della transazione esige un differimento del completamento della procedura di adeguata verifica)
- e risulti un basso rischio di riciclaggio.

In ogni caso la procedura deve essere completata il più presto possibile dopo il primo contatto e comunque entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto. Oltre tale

termine si dovrà valutare se astenersi dalla prosecuzione del rapporto e se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

D) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e dell'operazione occasionale
(Sezione VI)

Altro obbligo è quello di acquisire le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto. Vanno acquisite le notizie concernenti:

- le finalità relative all'accensione del rapporto;
- le relazioni tra il cliente e gli esecutori;
- l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari.

Ulteriori informazioni da acquisire, in relazione al profilo di rischio del cliente:

- l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;
- le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;
- la situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale;
- la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi.

Nota bene: le informazioni possono essere desunte dal corredo informativo del rapporto già in possesso dei colleghi, oppure devono essere richieste al cliente. Oltre ai documenti sopra indicati, possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari o altri soggetti.

In relazione a operazioni occasionali, se rilevino elementi che potrebbero configurare un elevato rischio di riciclaggio, si dovrà valutare se acquisire anche su di esse le necessarie informazioni sul loro scopo e sulla loro natura.

E) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo
(Sezione VII)

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo risponde alla duplice esigenza

- di mantenere aggiornato il profilo del cliente
- di individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione all'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Il controllo costante si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo

- sia ai rapporti continuativi in essere,
- che alle operazioni specifiche eventualmente disposte,
- nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare

effettivo e dell'accertamento della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

Nota bene: le aziende dovranno stabilire, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati e alle informazioni acquisite e alle relative verifiche. Sarà cura dei colleghi, che dovranno essere adeguatamente informati e formati dalle aziende, procedere ai controlli secondo tale tempistica.

F) Individuazione del titolare effettivo sub 2)

(Allegato 1)

Nota bene: nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società cliente.

La nozione di controllo contenuta nell'Allegato tecnico del decreto 231/2007 deve essere interpretata considerando tanto l'art. 2359 del codice civile (*“Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”*) quanto l'art. 93 del TUF (*“Definizione di controllo.1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”*). Ne deriva che ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta nella società.

Banca d'Italia ribadisce, in coerenza con l'Allegato tecnico al decreto 231/2007, che il controllo del titolare effettivo ricorre “comunque” per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. **Nota bene:** in altri termini se i colleghi riscontrano che qualcuno (uno o più soggetti) controlla più del 25% di una società, in questo caso dovranno “comunque” identificare la persona fisica titolare effettivo. Va detto tuttavia che il superamento del 25% è un criterio residuale rispetto al criterio di carattere generale prima enunciato e cioè che nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le

persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società cliente. Non si può così affermare, come fanno taluni, che quando nessuno supera il 25%, allora non c'è titolare effettivo. Se così fosse sarebbe facile, per chi avesse intenti fraudolenti, mantenendo le quote di controllo sotto il 25%, evitare l'identificazione del titolare effettivo.

Inoltre, chiarisce sempre Banca d'Italia, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, *il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto*. Nell'ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio d'individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.

Banca d'Italia spiega poi che il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. **Nota bene:** in altri termini si potrà considerare titolare effettivo anche un amministratore di società, contrariamente a quanto fino a oggi ritenuto, qualora non si individui un socio di riferimento e l'amministratore in questione eserciti un'influenza dominante sulle decisioni societarie. L'esempio paradigmatico, scrive Banca d'Italia, è quello delle società ad azionariato diffuso o delle società cooperative. Essendo quello delle società cooperative uno dei nodi più difficili a sciogliere circa l'individuazione del titolare effettivo, questa indicazione sarà di sicuro di aiuto, con l'invito però ad effettuare comunque tutte le analisi e le valutazioni necessarie.

Altra indicazione della Banca d'Italia è che non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata (art. 25, commi 1 e 3, e art. 26 del decreto 231/2007). In altri termini ci si può astenere dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, s'individui come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata. In tali ipotesi, va mantenuta evidenza di tale soggetto come controllante. È il caso, ad esempio, delle società possedute da enti pubblici o intermediari finanziari. **Nota bene:** viene concessa la possibilità, e questa è un'assoluta novità del provvedimento in esame, di astenersi dalla ricerca del titolare effettivo quando venga individuato un soggetto controllante, diverso da persona fisica, che beneficerebbe, se fosse cliente, del regime semplificato, fermo restando il dovere di valutare l'opportunità ad eseguire in qualunque modo il controllo. Si veda più avanti, per il dettaglio, il capitolo sul regime semplificato di adeguata verifica.

Il cliente è una società fiduciaria

Nota bene: i colleghi dovranno avere particolare attenzione nel caso in cui risalendo la catena partecipativa societaria vi sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 *(sono società fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni)*. Ricordiamo che la ricerca del titolare effettivo ha un obiettivo assai importante nella disciplina antiriciclaggio: individuare il beneficiario effettivo di un rapporto, di un'operazione ovvero il soggetto che c'è dietro una società o un ente. La domanda che ci dobbiamo porre sempre in presenza di società fiduciarie, è quale sia il motivo dell'utilizzo di tale schermo. In presenza di una legittima esigenza di riservatezza, è intuitivo che tutto è lineare e di più agevole applicazione, mentre se ci sono elementi che inducano a ritenere plausibile un'esigenza di occultamento per motivi fiscali e/o per comportamenti penalmente sanzionabili, allora si dovrà procedere con la massima cautela, sino all'astensione dal rapporto continuativo ed alla segnalazione di operazione sospetta.

Nota bene: al di là da ogni indicazione normativa si tenga presente che la ratio della legge esige che, per identificare il titolare effettivo, si debba risalire fino all'individuazione dell'ultimo anello di comando che deve essere identificabile in una persona fisica. Qualsiasi altra soluzione o artificio sono *contra legem*. Ne deriva così l'obbligo di chiedere alle società fiduciarie intestatarie di quote di società, di rivelare il nominativo del soggetto per conto del quale operano. La società fiduciaria non può rifiutarsi di rivelare il nominativo del soggetto per conto di cui opera, magari adducendo a scusante il fatto che nessuna persona fisica detiene più del 25% del controllo. Se ci si dovesse attenere solo a questa soglia numerica, come abbiamo visto appena sopra, sarebbe fin troppo facile nascondere sempre la persona fisica titolare effettivo, con il banale escamotage di non attribuire mai a nessuno una quota di controllo superiore alla soglia del 25%. L'eventuale rifiuto a indicare il titolare effettivo è considerato un indice, da valutare insieme alle altre circostanze dell'operazione, ai fini della segnalazione di operazione sospetta. Ricordiamo che la legge tutela, penalmente, le fiduciarie solo dal pericolo che le banche utilizzino a fini commerciali i dati del titolare effettivo. Ma esse hanno l'obbligo giuridico di fornire sempre tale indicazione.

Mentre in precedenza avevamo l'esclusione delle Società Fiduciarie dall'elencazione degli Intermediari nei confronti dei quali è consentito fare assegnamento per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, il Decreto Legislativo 141 del 13 agosto 2010, ha previsto che le società fiduciarie che svolgono attività di custodia ed amministrazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 vengano iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario *(sono quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di*

società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, e che sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma) e vengono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, mentre prima era del Ministero dell'Industria.

Ne è derivato l'applicazione anche per le società fiduciarie della normativa antiriciclaggio prevista per gli intermediari bancari e finanziari (art 11 comma 1 lettera m bis e 2), con due conseguenze:

- l'obbligo dell'integrale osservanza degli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati nell'archivio unico informatico e segnalazione delle eventuali operazioni sospette);
- l'applicazione dell'esenzione ex articoli 25 e ss del decreto 231/2007 dal quale deriva che la fiduciaria non ha più l'obbligo di comunicare alla banca il nominativo del titolare effettivo/fiduciante in quanto i relativi adempimenti sono già stati assolti dalla stessa fiduciaria.

Permane, invece, la normativa precedente per le fiduciarie diverse da quelle iscritte nel nuovo Albo. Vediamo di seguito, nel dettaglio, le indicazioni che in merito fornisce la Banca d'Italia.

Quando i colleghi, risalendo la catena partecipativa societaria, trovino una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966, se questa

- non è iscritta, ai sensi dell'art. 199, comma 2, TUF, nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB,
- oppure anche se è iscritta a tale albo, i colleghi ritengano di *“non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica”* perchè hanno dubbi sull'idoneità o la veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie che ammettono tali misure semplificate di adeguata verifica oppure perché hanno comunque un sospetto di coinvolgimento in attività di riciclaggio,

i colleghi dovranno procedere, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, come segue:

a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, allora:

a.1) la fiduciaria/cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del decreto 231/2007 a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi sub 1) (*“la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione”*) del rapporto o dell'operazione;

a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) (*“nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio”*);

b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.

Nota bene: l'annoso problema dell'individuazione del titolare effettivo in presenza di società fiduciarie viene risolto dalla Banca d'Italia individuando, in caso di mandato con rappresentanza, come titolare effettivo i fiduciari, mentre se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, si dovranno fornire i dati dei titolari effettivi della fiduciaria stessa.

In presenza invece di **fondazioni** (la disciplina giuridica delle fondazioni di diritto italiano è contenuta principalmente nel Libro I, Titolo II, Capo II del Codice civile, insieme alle associazioni. La fondazione è un'organizzazione stabile, privata e senza scopo di lucro, dotata di un patrimonio vincolato al perseguimento dei suoi scopi statutari. La fondazione è creata dalla persona fisica o giuridica, il fondatore, che destina il patrimonio allo scopo. Può anche essere costituita attraverso una disposizione testamentaria: in tal caso sorge solo dopo la morte del fondatore e ha come patrimonio un suo lascito. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere tutte le informazioni inerenti alla fondazione, compresa l'indicazione dell'amministratore, che può essere anche il fondatore o i relativi eredi) e **trust** (è un istituto che in Italia esiste dal 1989 con una legge entrata in vigore nel gennaio del 1992. il Trust è un rapporto giuridico, in forza del quale il disponente, per realizzare un proprio interesse meritevole, affida dei beni ad un'altra persona, fisica o giuridica (il Trustee), affinché questa li impieghi, in base alle regole predeterminate dal Disponente nell'atto istitutivo del Trust, in favore di uno o più beneficiari, oppure per il raggiungimento di un certo scopo), il titolare effettivo va individuato:

- nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust
- e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust
- e, se diverso, in ciascun trustee (è il soggetto che riceve dal disponente le posizioni soggettive, beni o diritti) del trust, se non già identificato.

Nota bene: il Trust è una sorta di cassaforte giuridica dentro la quale mettere beni che dovranno essere gestiti in vista del perseguimento di un determinato scopo o per essere attribuiti a determinati soggetti (i cosiddetti beneficiari). L'informazione sull'individuazione del beneficiario, che è fondamentale per l'individuazione del titolare effettivo, dovrebbe essere scritta normalmente nell'atto istitutivo del trust (ed anche della fondazione), ma spesso i beneficiari non sono indicati nominalmente, bensì sono indicate le categorie dei beneficiari (ad esempio gli eredi in linea diretta), perché è lasciata ampia discrezionalità al gestore (il trustee), oppure, nel caso delle fondazioni, alla società che della fondazione è il gestore, in ordine all'individuazione dei beneficiari finali. In tali ipotesi si raccomanda ai colleghi la massima attenzione.

Quando il cliente è **un'organizzazione non profit**, si applica quanto previsto per fondazioni e trust e cioè il titolare effettivo va individuato

- nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'organizzazione non profit, qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'organizzazione non profit;
- e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio dell'organizzazione non profit.

Nei casi diversi da quelli appena visti, quando, ad esempio il cliente sia un **consorzio** o altra organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga (rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, ecc.) o altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura.) il titolare effettivo va individuato:

- a) nei soggetti che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;
- b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni) ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

Quando con riferimento al cliente non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione.

Nota bene: in tutti i casi sopra descritti, se uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica, il titolare effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su tale soggetto.

G) Impossibilità di effettuare l'adeguata verifica: l'obbligo di astensione (Sezione IX)

Quando non è possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si può instaurare il rapporto continuativo ovvero non si può eseguire l'operazione (art. 23, comma 1 decreto 231/2007).

Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere o per un'operazione in corso di realizzazione, si deve porre fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione. In tal caso, devono essere restituiti al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. In ogni caso, poi si dovrà valutare se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Per illustrare tale complessa procedura è necessario ripercorrerne le fasi temporali, integrando questa nota sul provvedimento Banca d'Italia in oggetto, con un articolato chiarimento sull'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica e le sue conseguenze. Il legislatore, con il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2012, ritenne necessario introdurre una specifica previsione per il caso in cui le Banche non fossero state in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto 231/2007 e fossero stati in possesso di disponibilità finanziarie del cliente.

Venne così introdotto dopo il comma 1 dell'articolo 23 del decreto 231/2007, il seguente comma 1-bis, che disciplina la procedura da seguire per restituire al cliente le eventuali disponibilità finanziarie di sua spettanza: *“Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.”*

In altri termini se le Banche non possono adempiere gli obblighi di adeguata verifica sui rapporti continuativi sia in apertura che già in essere da tempo, devono non solo astenersi dall'operatività ma devono anche restituire al cliente tutte le disponibilità finanziarie, liquidando gli importi rivenienti con un bonifico ad hoc su un conto corrente presso un altro istituto, indicato dal cliente. Il bonifico dovrà contenere una causale che indichi espressamente che le somme sono bonificate stante l'impossibilità di rispettare l'adeguata verifica.

Nello scorso ottobre l'attuazione operativa del decreto apparve subito di difficoltosa esecuzione, tanto da costringere il MEF stesso a sospenderne l'attuazione, in attesa dell'emanazione di suoi ulteriori chiarimenti.

Finalmente il 30 luglio 2013 il Ministero dell'Economia, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria-CSF e con la condivisione della Banca d'Italia, dell'UIF e della Guardia di Finanza, ha emanato la circolare con le attese precisazioni sull'ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a dare attuazione alla procedura di astensione e di restituzione dei fondi in caso di mancata adeguata verifica.

Il Ministero ha ritenuto innanzitutto opportuno fornire un'interpretazione sistematica del combinato disposto degli articoli 22 e 23 del decreto 231/07.

Per la clientela già acquisita, l'articolo 22 prevede l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica al momento del primo contatto utile con il cliente, oppure, in base alle informazioni disponibili, al rilievo che assume il profilo di rischio della clientela.

Per l'instaurazione di nuovi rapporti continuativi o per l'effettuazione di prestazioni occasionali il primo comma dell'articolo 23 impedisce, nel caso in cui non sia possibile procedere all'adeguata verifica della clientela, sia la costituzione *ex novo* del rapporto continuativo, sia l'effettuazione dell'operazione occasionale, imponendo alla Banche un preciso obbligo di astensione,

Dopo l'esegesi dei principi, il MEF prescrive l'obbligo di restituzione al cliente dei fondi, degli strumenti e delle altre disponibilità finanziarie di sua spettanza. Dice infatti il testo che *“è necessario procedere all'applicazione del disposto dell'articolo 23, comma 1-bis (cioè la restituzione) in occasione di:*

- a) operazioni occasionali e prestazioni professionali in corso di realizzazione, soltanto nel caso in cui il destinatario degli obblighi abbia ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del cliente;*
- b) rapporti nuovi non ancora perfezionati, solo nell'ipotesi in cui il destinatario degli obblighi antiriciclaggio abbia ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del cliente, scoprendo successivamente l'impossibilità di completare l'adeguata verifica;*

c) rapporti già instaurati, al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente, nel caso in cui il destinatario degli obblighi antiriciclaggio accerti di non essere in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti dell'intestatario o anche di uno solo dei cointestatari."

Il MEF precisa inoltre che la procedura di restituzione può trovare applicazione unicamente con riferimento ai rapporti che presentino saldi attivi.

Va inoltre sottolineato e si invitano le colleghe ed i colleghi a prestare massima attenzione, quanto prescrive il Ministero in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette: *"Sussistendo gli estremi per l'attivazione della procedura di restituzione di cui al comma 1-bis del citato articolo 23, il destinatario degli obblighi valuterà, secondo i criteri e le regole ordinariamente utilizzati, l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta"*.

Viene dal MEF escluso un automatismo di segnalazione: la Banca dovrà fare la segnalazione all'UIF solo laddove sussistano gli elementi di cui all'articolo 41 del decreto 231/2007. Quanto precede però non deve far abbassare la guardia in relazione alle valutazioni che devono essere fatte dai colleghi al fine della eventuale segnalazione all'UIF. In sintesi: no all'automatismo ma sì ad una seria valutazione circa l'esigenza di segnalazione all'UIF. Se, infatti, si arriva a chiudere un rapporto continuativo oppure a non iniziarlo in assenza di informazioni essenziali quali la natura e scopo del rapporto e/o in ordine al titolare effettivo, si dovrà valutare con grande attenzione il dovere di fare la segnalazione di operazione sospetta.

Il Ministero passa poi a dettare le indicazioni operative alle quali le Banche dovranno attenersi.

La prima novità è quella dell'interlocuzione preliminare con il cliente. Sin dalla fase genetica del rapporto, scrive il MEF, al fine di fornire una compiuta informazione sui doveri derivanti dal rispetto della legislazione antiriciclaggio, le Banche dovranno ricordare al cliente le conseguenze derivanti dall'impossibilità di completare l'adeguata verifica secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 231/2007.

Prima di avviare la procedura di restituzione le Banche dovranno contattare il cliente al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica (ad es. per mezzo di un'integrazione documentale) entro un ragionevole termine ovvero di prendere atto dell'eventuale rifiuto del cliente di fornire le informazioni necessarie al medesimo fine.

Nell'ambito di tale interlocuzione, la Banca ricorderà al cliente i suoi obblighi ex articolo 21 del decreto 231/2007 (obblighi del cliente) e lo preavvertirà delle conseguenze nel caso di mancato completamento dell'adeguata verifica (1-astensione, 2- restituzione delle disponibilità finanziarie secondo le modalità di cui al comma 1-bis, 3- revoca aziendale di eventuale convenzione di assegno, 4- chiusura del rapporto).

Il MEF introduce l'obbligo a carico della Banca di mantenere evidenza dei contatti intercorsi con il cliente anche mediante tecniche di raccolta di informazioni a distanza (ad esempio e-mail, questionari cartacei, comunicazioni inviate a mezzo del servizio postale).

Una volta falliti tutti i tentativi, nel caso di definitiva impossibilità di effettuare o completare l'adeguata verifica, la Banca invierà al cliente una comunicazione scritta con la quale:

- ❖ farà presente il proprio obbligo di astensione e l'esigenza di ottenere entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa l'indicazione delle coordinate di un conto su cui effettuare la restituzione delle eventuali disponibilità finanziarie di spettanza del cliente;
- ❖ informerà il cliente che, in attesa della ricezione delle coordinate del conto, sul rapporto saranno consentite solo le operazioni necessarie all'adempimento di obbligazioni assunte dal cliente o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima dell'invio della comunicazione (in tale ambito rientrano gli accrediti e gli addebiti automatici precedentemente autorizzati come per es. accredito di stipendio o pensione, di interessi, domiciliazione di utenze, pagamenti di imposte, tasse e contributi);

- ❖ informerà il cliente che, trascorso il citato termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, non sarà possibile effettuare alcuna operazione e si provvederà a comunicare ai terzi interessati che non si eseguiranno ulteriori operazioni di addebito o accredito automatico a valere sul rapporto intestato al cliente;
- ❖ informerà il cliente che, a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta, gli eventuali moduli di assegno - consegnatigli nell'ambito del rapporto - ancora in suo possesso dovranno essere restituiti, che l'eventuale convenzione di assegno si intenderà revocata e il pagamento degli eventuali assegni tratti sul conto – successivamente a tale data – sarà rifiutato. Sarà inoltre specificamente indicato che i dati relativi ai moduli di assegni eventualmente non restituiti formeranno oggetto di segnalazione alla sezione centrale dell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui all'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
- ❖ informerà, infine, il cliente che, ricevuta l'indicazione del conto, sarà disposta la restituzione di fondi, strumenti, disponibilità finanziarie e liquidità di sua spettanza e il rapporto si intenderà chiuso.

Con riferimento al conto corrente che dovrà essere indicato dal cliente, il Ministero indica precise caratteristiche che esso deve avere:

- ❖ il conto corrente deve essere intestato e/o cointestato al cliente nei cui confronti si dispone la restituzione delle disponibilità finanziarie;
- ❖ ove la Banca detenga strumenti finanziari di spettanza del cliente per il quale non è stato possibile effettuare l'adeguata verifica, quest'ultimo potrà indicare gli estremi di un conto titoli a sé intestato o cointestato su cui trasferire i predetti strumenti. Questo punto è importante perché può risolvere il problema della liquidazione degli strumenti finanziari detenuti dal cliente. Invece di liquidarli con tutte le difficoltà del caso, si potrà provvedere al mero trasferimento.
- ❖ Il conto corrente e/o il conto titoli di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, deve essere stato aperto presso un intermediario nazionale, comunitario o soggetto al regime proprio dei paesi terzi equivalenti;
- ❖ nel caso in cui il rapporto con riferimento al quale si dispone la restituzione dei beni sia cointestato, il conto di cui all'articolo 23, comma 1-*bis*, dovrà essere individuato di comune accordo dai cointestatari nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del destinatario degli obblighi antiriciclaggio. In caso di indicazioni divergenti, la Banca, fermo restando quanto disposto in merito al blocco dell'operatività, attenderà che i cointestatari indichino un unico conto sul quale effettuare la restituzione ovvero individuino conti distinti per ciascuno di essi, specificando, di comune accordo, le modalità secondo le quali dovranno essere ripartite le disponibilità finanziarie di loro spettanza.

Se la Banca non riesce ad ottenere l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione, provvederà a trattenere e a versare le suddette disponibilità finanziarie su un conto infruttifero.

Un altro importante onere a carico delle banche è l'obbligo che conservino le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate, poiché queste informazioni possono essere acquisite dall'UIF. In altri termini la Banca dovrà acquisire e conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate mediante il trasferimento delle disponibilità finanziarie presso un altro intermediario, con evidenza delle controparti e dei rapporti di destinazione.

L'UIF potrà acquisire tali informazioni, con le modalità da essa stabilite e anche in via periodica o sistematica, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera c) del decreto 231/2007.

In relazione alla materia trattata dalla circolare MEF di cui ci stiamo occupando, il 6 agosto 2013 l'UIF ha emanato, a sua volta, un provvedimento che disciplina le informazioni da acquisire e

conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. n. 231 del 2007.

Più in particolare (art. 4), con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo importo, l'UIF prescrive che devono essere acquisite e conservate le seguenti informazioni:

- ❖ la data, l'importo e la tipologia dell'operazione di restituzione;
- ❖ i dati identificativi: a) del cliente; b) degli eventuali cointestatari; c) se presente, del soggetto esecutore; d) dei titolari effettivi, ove l'astensione non sia determinata dall'impossibilità di identificare e verificare l'identità del titolare effettivo;
- ❖ gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l'operazione di restituzione, con l'indicazione dell'intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l'eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie;
- ❖ ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l'operazione di restituzione.

Misure semplificate di adeguata verifica

(Parte Terza)

E' prevista la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela nel caso di fattispecie a basso rischio di riciclaggio specificamente individuate dalla legge:

- 1).sia nei confronti di intermediari ed altri soggetti,
- 2).sia nei confronti di determinati prodotti e transazioni.

Vediamo di seguito le due fattispecie:

- 1) Intermediari ed altri soggetti.

Le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela si applicano quando il cliente rientra nelle seguenti categorie:

a) soggetti di cui all'art. 25, comma 1, del decreto 231/2007 (*"se il cliente è: a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettera b) 231/2007; b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria"*);

b) uffici della pubblica amministrazione ovvero istituzioni e organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;

c) soggetti per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, abbia autorizzato l'applicazione, in tutto o in parte, di misure semplificate (art. 26 del decreto 231/2007).

Nota bene: si dovranno raccogliere sufficienti informazioni sulla clientela per stabilire se ricorrono le condizioni per l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica. Si dovrà accertare l'identità del cliente, acquisendo i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale dello stesso. Saranno le aziende che dovranno mettere a disposizione dei lavoratori affidabili meccanismi e procedure proprie o di sistema per il riconoscimento dei

clienti e del personale degli stessi legittimato a rappresentarli nelle transazioni. Si ricorda ai colleghi che in ogni modo dovranno valutare, al di là della prima risultanza formale, se applicare o meno la procedura semplificata di adeguata verifica. Infatti non si applicano le misure semplificate e si eseguono gli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, oppure addirittura ci si deve astenere dall'effettuazione dell'operazione o dalla costituzione del rapporto e si valuta se fare la segnalazione di operazione sospetta, nei seguenti casi:

- vi siano dubbi sull'idoneità o la veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie che ammettono misure semplificate di adeguata verifica;
- non vi siano più le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio che consenta misure semplificate di adeguata verifica;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio;
- la Commissione europea adotti, con riferimento ad un Paese terzo, una decisione di accertamento; in tal caso non si possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del Paese terzo in questione.

2) Prodotti e transazioni.

I destinatari sono esentati dall'effettuazione dell'adeguata verifica nel caso di prodotti e transazioni che rientrano nelle seguenti categorie (art. 25, comma 6, del decreto 231/2007):

- a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
- b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
- c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
- d) moneta elettronica nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro. Per le operazioni di pagamento nazionali, il limite di 250 euro di cui alla presente lettera è aumentato a 500 euro;
- e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

Nota bene: non si applica l'esenzione e si eseguono gli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica quando vi sia comunque il sospetto del coinvolgimento in attività di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica

(Parte Quarta)

Il principio ed i casi tipici (Sezione I)

L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell'adeguata verifica.

A titolo esemplificativo

- possono essere acquisite informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (ad esempio, quelli relativi a familiari / conviventi / società / soggetti in affari con il cliente);
- possono essere acquisite ulteriori informazioni sull'esecutore e il titolare effettivo; per le operazioni occasionali;
- possono essere acquisite informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse;
- possono essere effettuate verifiche più incisive delle informazioni acquisite in merito al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo;
- possono essere svolte indagini più approfondite sulla natura e/o scopo del rapporto;
- possono essere aumentate l'intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.

Si devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio, risultante da specifiche previsioni normative ovvero dall'autonoma valutazione dell'azienda/dipendente.

I casi di misure rafforzate specificamente previsti dal decreto 231/2007 sono i seguenti:

- a) operatività a distanza;
- b) persone politicamente esposte;
- c) conti di corrispondenza (*"conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni)"*) con enti corrispondenti di Stati extracomunitari (vedi parte VI sezione I).

Inoltre, le misure rafforzate vanno assunte nei seguenti casi:

- d) nel caso di operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati;

e) qualora sia inviata all'UIF la segnalazione di operazione sospetta: in tal caso, il destinatario applica misure rafforzate fino a quando ritenga di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio;

f) in relazione al ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possano aumentare il rischio di riciclaggio.

Operatività a distanza (Sezione II)

Rientra in tale ambito l'operatività svolta dal cliente senza la sua presenza fisica presso gli sportelli dell'azienda.

Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo sia l'esecutore (*"il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori"*).

L'operatività a distanza realizzata attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica (ad esempio, Internet banking e phone banking) richiede una specifica attenzione in considerazione dell'assenza di un contatto diretto sia con il cliente che con i soggetti eventualmente incaricati dal medesimo.

Gli obblighi di adeguata verifica si intendono assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

a) quando l'identificazione e la verifica siano state già effettuate in relazione a un rapporto in essere;

b) qualora il destinatario si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 29 e segg. del decreto 231/2007;

c) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento. Tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

d) qualora si acquisiscano uno o più dei seguenti documenti da cui risultino i dati identificativi e le altre informazioni richieste ai fini dell'adeguata verifica: atti pubblici, scritture private autenticate; certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici; una dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;

e) quando si effettui l'identificazione e la verifica dei dati relativi al cliente e all'esecutore attraverso *"affidabili meccanismi e procedure proprie o di sistema (quali ad esempio il meccanismo di scambio di chiavi SWIFT) per il riconoscimento dei clienti e del personale degli stessi legittimato a rappresentarli nelle transazioni"* (3 paragrafo, sezione I della Parte Terza del provvedimento in oggetto).

Nota bene: nei casi diversi da quelli ora indicati, i colleghi hanno l'obbligo di acquisire i dati identificativi e a effettuare il riscontro su una copia – acquisita tramite fax, a mezzo posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un documento di identità non scaduto, tra quelli visti prima. In tale ipotesi i colleghi

dovranno provvedere ad un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al rischio specifico.

A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità:

- contatto telefonico su utenza fissa (welcome call);
- invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno;
- richiesta di invio di documentazione controfirmata;
- verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

Se il collega

- non è in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate
- oppure non riesce a verificare l'attendibilità degli stessi
- oppure non riesce ad avere altrimenti certezza circa la coincidenza fra il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse
- oppure qualora, dalle verifiche effettuate e dalle misure adottate, emerge la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza,

non dà corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo oppure pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta .

Persone politicamente esposte (PEPs) (Sezione III)

Le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche sono considerati a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione, unitamente ai relativi familiari ed a coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (ad esempio in virtù di rapporti d'affari). Il controllo costante nel corso del rapporto va effettuato in misura più intensa e frequente di quella applicata ai rapporti caratterizzati da più basso rischio di riciclaggio.

Qualora non si sia in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l'attendibilità degli stessi, non dà corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Nota bene: la qualificazione come PEPs assume rilievo sia per il cliente sia per il titolare effettivo.

Se il cliente o il titolare effettivo rientra nella definizione di PEPs, l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo sono autorizzati dal Direttore generale ovvero da una persona che svolga una funzione equivalente ovvero da persona appartenente all'alta direzione a ciò delegata. Gli stessi soggetti cui è demandata l'autorizzazione all'instaurazione dei rapporti decidono in corso d'opera circa l'eventuale successiva perdita dello status di PEPs ed alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. Banca d'Italia però aggiunge che le aziende potranno anche valutare se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a quei soggetti che,

originariamente individuati come PEPs, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno.

Nota bene: ciascuna azienda deve definire le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta. I dipendenti dovranno essere informati e formati dalle aziende, sulle procedure da loro messe in atto, al fine di individuare se un dato cliente o titolare effettivo rientri nella nozione di PEPs.

Alle aziende compete anche l'onere di adottare misure adeguate per stabilire l'origine dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione da parte dei PEPs. A tal fine, i colleghi, seguendo le procedure messe in atto dalle aziende, devono acquisire una specifica attestazione del cliente e verificare le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate.

Persone residenti nel territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (Sezione III)

Anche in questo caso le aziende devono definire le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto 231/2007 (1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1).

Nota bene: se l'operatività con tali persone presenta un elevato rischio di riciclaggio i colleghi dovranno applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami.

Operazioni di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati (Sezione IV)

Nel caso in cui disponga di elementi informativi tali da ritenere che il cliente stia effettuando un'operazione di versamento di contanti, strumenti finanziari o altri valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro, provenienti da uno Stato estero, comunitario o extracomunitario, il collega/azienda è tenuto ad acquisire copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195.

Questo decreto, dedicato ai trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, prevede all'articolo 3 l'obbligo di dichiarazione, nei seguenti termini. 1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. 2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa: a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale; b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento. 3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto, è consegnata a Poste italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi. 4. Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni. 5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Nota bene: nel caso in cui non sia stato possibile acquisire copia della predetta dichiarazione, il collega non dà corso all'operazione e *“valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta”*.

Operatività con banconote di grosso taglio (Sezione V)

L'utilizzo del contante è di per sé un fattore di rischio che diventa sintomo di irregolarità o addirittura strumento per la realizzazione di comportamenti penalmente sanzionabili. Per questo la legge ha previsto nel tempo una serie di soglie che ne limitino l'utilizzo. Con questo provvedimento la Banca d'Italia evidenzia quale possibile elemento di criticità ai fini antiriciclaggio l'effettuazione di operazioni in contanti che prevedono l'utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro) a prescindere dalla soglia prevista dall'art. 49 decreto 231/2007 (attualmente 1000 euro). Infatti l'utilizzo di banconote di grosso taglio presenta un indizio maggiore di riciclaggio in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.

Il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta

oggettivamente disincentivato, soprattutto quando il possessore stesso disponga di modalità alternative di movimentazione finanziaria, più rapide e sicure (assegni, bonifici, carte di credito, di pagamento, ecc.). Tali considerazioni risultano ancora più pertinenti nel caso di clienti che presentano una movimentazione finanziaria rilevante per frequenza delle operazioni e/o per importo delle stesse, ad esempio in ragione dello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali.

Nota bene: pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro - indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli - i colleghi devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio. Anche in questo caso in mancanza di ragionevoli motivazioni, i colleghi *“si astengono dall'effettuazione dell'operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta”*.

Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica (Parte Quinta)

L'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela può essere demandato a soggetti terzi, ferma la piena responsabilità in capo all'azienda/lavoratore tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica.

Il ricorso ai terzi è consentito per tutte le fasi dell'adeguata verifica (identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dei dati relativi ai medesimi, acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto e delle operazioni occasionali), ad eccezione del controllo costante dell'operatività.

Ai fini dell'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica, i soggetti terzi sono:

a) soggetti che possono effettuare tutte le fasi consentite dell'adeguata verifica (art. 30, comma 1 231/2007) e cioè:

- intermediari nazionali di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 231/2007, nonché le loro succursali insediate in paesi terzi equivalenti;
- enti creditizi e finanziari comunitari;
- banche aventi sede legale e amministrativa in paesi terzi equivalenti.

Nota bene: resta fermo che gli obblighi di adeguata verifica non possono essere assolti da uno dei citati soggetti al quale il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica di cui sopra.

b) soggetti che possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e l'acquisizione di copia dei documenti di identità originali e cioè:

- intermediari assicurativi operanti nel ramo vita, mediatori creditizi e agenti richiamati nell'art. 30, comma 7, del decreto 231/2007;

- collaboratori esterni che, in virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto di intermediari nel proporre alla clientela la sottoscrizione di contratti riconducibili all'attività istituzionale degli intermediari medesimi. La convenzione deve specificare gli obblighi da assolvere in materia d'identificazione e le modalità e i tempi di adempimento, ivi inclusi i tempi di trasmissione delle informazioni all'intermediario, nonché la responsabilità del collaboratore per il non corretto svolgimento dell'attività assegnatagli. In particolare, si tratta dei collaboratori esterni che propongono, in nome e per conto d'intermediari, la sottoscrizione di contratti relativi al credito al consumo ovvero di contratti di leasing o di factoring o di emissione di moneta elettronica. In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.

Nei casi di rapporti di esternalizzazione o di agenzia, non si può applicare l'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica, al fornitore del servizio esternalizzato o all'agente che siano considerati, ai sensi del contratto, parte integrante del destinatario e quindi equiparati, ai fini delle presenti istruzioni, ai dipendenti di quest'ultimo. Analogamente anche i promotori finanziari sono equiparati ai dipendenti degli intermediari per i quali prestano la propria attività.

Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi demandati a soggetti terzi (Sezione II)

Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo tuttora in essere (art. 30, comma 1, del decreto 231/2007). L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.) e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

Al fine di standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, l'intermediario responsabile può predisporre una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni.

L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

Copia dei documenti e delle informazioni acquisite

- deve essere resa disponibile per l'intermediario responsabile ai fini dell'adeguata verifica, dai soggetti che possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e l'acquisizione di copia dei documenti di identità originali,
- oppure deve essere inviata tempestivamente da parte dei terzi su richiesta dell'intermediario responsabile dell'adeguata verifica.

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica e in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.

Ai fini dell'identificazione del cliente, l'attestazione può essere resa attraverso:

a) la trasmissione di un bonifico che sia eseguito a valere su un conto per il quale il cliente è stato identificato di persona e che contenga il codice identificativo assegnato al cliente dall'intermediario che deve effettuare l'identificazione a distanza. In tal caso, tale intermediario riceve dal cliente comunicazione dei dati identificativi, assegna il codice identificativo al cliente medesimo, che questi comunica alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto che, a sua volta, verifica la corrispondenza dei dati identificativi e riporta il codice nel bonifico inviato all'intermediario unitamente ai suddetti dati identificativi;

b) l'utilizzo di una carta di pagamento, emessa da un intermediario presso cui il titolare è stato identificato di persona, secondo le modalità di seguito indicate:

- il cliente richiede l'instaurazione di un rapporto continuativo all'intermediario che deve identificare a distanza, fornendo i propri dati identificativi e quelli della propria carta di pagamento;
- l'intermediario addebita la carta di pagamento per un importo concordato con il cliente, inviando all'emittente della carta di pagamento apposito ordine corredato di un codice identificativo, nonché dei dati identificativi del cliente;
- l'emittente della carta di pagamento verifica la corrispondenza dei dati identificativi e comunica al cliente il suddetto codice identificativo;
- il cliente comunica tale codice all'intermediario che deve identificare a distanza.

Spetta all'intermediario responsabile dell'adeguata verifica valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF, in particolare, qualora si trovi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Nota bene: la Banca d'Italia richiede di *“verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle*

informazioni desunte dagli stessi”e di acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti”.